



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 285 del 29/12/2025	OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 07 GENNAIO 2026.-
-----------------------------	---

IL SINDACO

Premesso che è consuetudine diffusa e consolidata celebrare il Capodanno, oltre che con strumenti innocui, con l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l'utilizzo di detti mezzi pirotecnici, oltre a determinare una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica e per gli animali, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito, mettendo, così, a rischio l'incolumità delle persone e degli animali;

Rilevata la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e degli animali nel territorio, ed evitare il sovraffollamento dei presidi ospedalieri, nonché preservare una serie di conseguenze negative che si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

Ritenuto, a tal fine, di vietare, sull'intero territorio comunale, l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore nelle giornate decorrenti dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026, intervenendo con urgenza per tutte le motivazioni predette;

Viste/i e richiamati/e:

- la Circolare n. 559/C25055XV.A.MASS in data 11 gennaio 2001, del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 27 in data 02.02.2001, relativa a "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";

- la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 0041479 del 12 dicembre 2024;

- l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

- l'art. 50 D.L.gs. n.267/2000;

- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;

- la Legge n. 689/1981;

- la Legge n.125/2008;



- la Legge n. 94/2009;
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art. 659 Codice Penale;
- la Legge n.189/2004;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la Sicurezza Urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2025 fino al 7 gennaio 2026 compreso**, sulle aree pubbliche del territorio comunale.

AVVERTE

- Che i trasgressori saranno puniti con una multa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso l'episodio assuma rilievo penale;
- che le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;
- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, dando, nel contempo, comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'art. 650 C.P. e per l'accertamento di tutte le responsabilità.

DISPONE

- Che eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- che i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno;
- che la presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno;
- che il Comune di Cisternino rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza.

- che gli Agenti della Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze di Polizia operanti sul territorio Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- che questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza, e che la stessa sia trasmessa a:

- § alla Prefettura
- § alla Questura
- § al Comando Provinciale Carabinieri
- § alla Locale stazione dei Carabinieri
- § al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- § al Comando Polizia Locale.



AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

PERRINI LORENZO / Namirial S.p.A./02046570426
(atto firmato digitalmente)